

CCCLXVIII SEDUTA

(Serale)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

Presidenza del Presidente STAGNO d'ALCONTRES

INDICE

	Pag.
Attribuzione del seggio resosi vacante in seguito alle dimissioni da deputato dell'onorevole Occhipinti Antonino:	
PRESIDENTE	2173
Disegni di legge: « Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione » (469) e « Attribuzioni del Governo e ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione » (553) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183 2184, 2185, 2186, 2188
LA LOGGIA *, Assessore al turismo e ai trasporti	2176, 2177, 2178, 2182, 2183, 2185
TUCCARI, relatore	2178, 2184
OCCHIPINTI	2178, 2182, 2183
FRANCHINA *	2179
VARVARO *, Presidente della Commissione	2180, 2185
Giuramento del deputato Mongelli:	
PRESIDENTE	2174
MONGELLI	2174

La seduta è aperta alle ore 19,45.

CELI, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Attribuzione del seggio resosi vacante in seguito alle dimissioni da deputato dell'onorevole Occhipinti Antonino.

PRESIDENTE. Si passa alla lettera A) dell'ordine del giorno: « Attribuzione del seggio resosi vacante di seguito alle dimissioni dello

onorevole Antonino Occhipinti da deputato dell'Assemblea regionale siciliana ».

Do lettura della seguente lettera della Commissione per la verifica dei poteri, in data 14 novembre 1962:

« Ai fini dell'attribuzione del seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dello onorevole Occhipinti Antonino, eletto nella lista numero 3 - Movimento sociale italiano - della circoscrizione elettorale di Caltanissetta, la Commissione per la verifica dei poteri, con deliberazione del 15 novembre 1962, ha accertato, a norma dell'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, che il candidato Mongelli Giuseppe è il primo dei non eletti della predetta lista numero 3, secondo la graduatoria di cui all'articolo 54 della citata legge.

« E' ovvio che dalla data della proclamazione decorrono i venti giorni necessari per la valida della elezione del medesimo, a termine dell'ultimo comma dell'articolo 61 della stessa legge 20 marzo 1961, n. 29 ».

Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione per la verifica dei poteri.

Proclamo, pertanto, eletto deputato dell'Assemblea regionale siciliana il candidato Mongelli Giuseppe, salvo la sussistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o reclami ai sensi dell'articolo 61, ter-

zo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29.

Giuramento del deputato Mongelli.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mongelli a prestare il giuramento nella formula seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al Suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana ».

MONGELLI. Lo giuro.

PRESIDENTE. Dichiaro immesso l'onorevole Giuseppe Mongelli nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:
« Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione » (469) e
« Attribuzioni del Governo e ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione ».
 (533).

PRESIDENTE. Si passa al numero 1 della lettera B) dell'ordine del giorno: Seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione »; « Attribuzione del Governo e ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione ».

Ricordo che sono stati già votati i primi cinque articoli costituenti il titolo I del disegno di legge.

Su richiesta del Governo e del Presidente della Commissione il disegno di legge era stato poi rinviato alla Commissione per l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 ed agli articoli successivi onde raggiungere un accordo e semplificare, quindi, i lavori in Aula.

Alla Presidenza risulta che la Commissione, con la collaborazione del Presidente della Regione e dell'onorevole Assessore La Loggia, ha proceduto all'esame del titolo secondo del disegno di legge e, tenendo conto dei suggerimenti del Governo, ha concordato con il Governo stesso alcuni emendamenti, che si riferiscono agli articoli 6 e 7.

Sull'articolo 8, poichè non si è raggiunto un accordo, abbiamo quindi emendamenti del Governo ed emendamenti della Commissione.

Vi è poi un articolo aggiuntivo 9 bis, ed un articolo 10 bis.

Do lettura degli emendamenti presentati alla Presidenza nell'odierna seduta:

— dalla Commissione e concordati con il Governo:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6

Amministrazione centrale

L'Amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale degli enti locali;
- Assessorato regionale delle finanze;
- Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
- Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della pubblica istruzione;
- Assessorato regionale della sanità;
- Assessorato regionale dello sviluppo economico;
- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

all'articolo 7:

Sostituire la parte generale della Segreteria Generale con la seguente:

« Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento della azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale concorrenti l'attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti la autonomia.

Organizzazione amministrativa generale. Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiati e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Mutui edilizi al personale regionale.

Sostituire all'Ufficio legislativo e legale le parole: « direzione tecnica della Gazzetta Ufficiale » *con le parole:* « Direzione della Gazzetta Ufficiale ».

Sostituire all'Ufficio legislativo e legale le parole: « Coordinamento tecnico delle operazioni elettorali » *con le altre:* « Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti ».

Aggiungere all'Ufficio legislativo e legale il seguente comma: « L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale ».

— dall'Assessore al turismo e ai trasporti, onorevole La Loggia:

Nell'emendamento concordato dalla Commissione, sopprimere, nella parte relativa alla Segreteria generale, le parole: « Mutui edilizi al personale regionale ».

Inserire, prima della voce Direzione regionale di polizia:

Ragioneria generale

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi e alle norme di esecuzione, della regolarità della gestione dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale che ha sede presso l'Assessorato medesimo ed è diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere Generale ».

Si passa all'articolo 6.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

TITOLO II

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regione.

Art. 6.

Amministrazione centrale

L'Amministrazione centrale della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali;

- Assessorato regionale delle finanze;
- Assessorato regionale dello sviluppo economico;
- Assessorato regionale degli enti locali;
- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
- Assessorato regionale delle opere pubbliche;
- Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della sanità;
- Assessorato regionale della pubblica istruzione;
- Assessorato regionale del turismo e dei trasporti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 6.

Ricordo che a questo articolo era stato in precedenza presentato un emendamento soppressivo dagli onorevoli Pettini, Rubino Giuseppe, Grammatico, La Terza e Occhipinti Antonino.

Questa ultima firma deve ormai ritenersi non valida.

Torno a darne lettura:

sopprimere nella enumerazione degli assessorati: « l'Assessorato regionale dello sviluppo economico ».

Ricordo inoltre che all'articolo 6 c'è un emendamento della Commissione, sostitutivo dell'intero articolo, concordato con il Governo, e presentato nell'odierna seduta, di cui ho già dato lettura.

Pongo prima in discussione l'emendamento sostitutivo dell'articolo.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. E' favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, che rileggo:

Art. 6.

Amministrazione centrale

L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:

- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
- Assessorato regionale degli enti locali;
- Assessorato regionale delle finanze;
- Assessorato regionale dell'industria e del commercio;
- Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;
- Assessorato regionale della pubblica istruzione;
- Assessorato regionale della sanità;
- Assessorato regionale dello sviluppo economico;
- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

L'emendamento soppressivo all'articolo 6 degli onorevoli Pettini ed altri rimane pertanto precluso dalla votazione testè effettuata.

Si passa all'articolo 7.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 7.

Ordinamento della Presidenza

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza, mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

Ufficio di Gabinetto.

Collaborazione alla attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimonia.

Segreteria della Giunta regionale.

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazione degli atti.

Segreteria Generale.

Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale, concernenti l'attività amministrativa.

Vigilanza straordinaria sugli Enti locali della Regione, sugli Enti ed Istituti regionali, sulle Aziende autonome e sugli organi ed uffici delle gestioni separate, con riferimento alle lettere o) e p) dell'art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Organizzazione amministrativa generale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Mutui edilizi al personale regionale.

Ufficio legislativo e legale.

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esami degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: assistenza e patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del Decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, numero 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Persone giuridiche e relativi statuti.

Coordinamento tecnico delle operazioni elettorali.

Direzione tecnica della Gazzetta Ufficiale.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.

Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

Direzione regionale di polizia.

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'articolo 2.

Polizia amministrativa.

Ufficio della Regione siciliana in Roma.

Servizio di documentazione legislativa. Collegamenti degli organi ed enti regionali con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953, numero 8.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 7.

Ricordo che in precedenza sono stati presentati a questo articolo i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Pettini, Rubino Giuseppe, Grammatico e La Terza:

aggiungere, tra la parte riguardante l'Ufficio legislativo e legale e quella intitolata allo Ufficio regionale di polizia, una parte intitolata « Amministrazione dello sviluppo economico » elencando tutte le materie che, all'art. 8, sono enumerate nella parte intitolata: « Assessore dello sviluppo economico ».

— dall'onorevole Lanza:

sostituire il secondo comma del sottotitolo « Segreteria generale » con il seguente: « coordinamento dell'azione amministrativa regionale »;

sopprimere il 3° e 4° comma, al sottotitolo « Ufficio legislativo e legale » 7° comma aggiungere la parola « amministrativa » dopo le altre « direzione tecnica ».

— dagli onorevoli Occhipinti Vincenzo, Ojeni, Pettini, Muratore, Bombonati e Rubino Raffaello:

sostituire l'intero terzo comma del sottotitolo « Ufficio legislativo e legale » con il seguente: « Attività preparatoria e connessa alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione ».

— dagli onorevoli Milazzo, Romano Battaglia, Caltabiano, Crescimanno e De Grazia:

aggiungere dopo l'ultimo comma dell'art. 7:

« L'Amministrazione regionale pubblica periodicamente nel corso dell'esercizio finanziario tutti gli atti amministrativi relativi ai vari settori a mezzo di un bollettino pubblicato dalla Presidenza della Regione.

Nello stesso bollettino, all'inizio di ogni esercizio finanziario e di ogni seguente quadriennio dovrà darsi pubblicità, per ogni settore dell'Amministrazione, del numero, posizione e funzione affidata a ciascun dipendente ».

Ricordo, inoltre, che a questo articolo sono stati presentati nell'odierna seduta emendamenti della Commissione, concordati con il Governo, di cui ho dato già lettura.

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. Onorevole Presidente, mi permetta

IV LEGISLATURA

CCCLXVIII SEDUTA

14 NOVEMBRE 1962

di ricordare che esiste anche un emendamento all'articolo 7, da me presentato a nome del Governo, col quale si chiede la soppressione, nella parte relativa alla Segreteria generale, delle parole « mutui edilizi al personale regionale ».

PRESIDENTE. Il suo emendamento è stato già annunciato. E' un emendamento all'emendamento della Commissione.

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. Si. Siccome il testo dell'articolo 7 per la parte Segreteria generale è stato concordato tra Governo e Commissione, desidero precisare che soltanto su questo punto non si era raggiunto un accordo, e pertanto ho presentato un emendamento.

TUCCARI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI, relatore. Onorevole Presidente, la Commissione, pur ritenendo, nella sua maggioranza che la materia riguardante l'attribuzione dei mutui edilizi al personale regionale, vale a dire la compilazione della graduatoria per il riconoscimento dei diritti, etc., sia di competenza della Segreteria generale, ha ritenuto, comunque, su questa questione, di rimettersi al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione si rimette, per quanto attiene allo emendamento presentato dall'onorevole La Loggia, alla volontà dell'Assemblea.

Poichè nessun altro chiede di parlare pongo in votazione l'emendamento La Loggia al primo emendamento concordato all'articolo 7.

Lo rileggo:

sopprimere nella parte relativa alla Segreteria generale le parole: « Mutui edilizi al personale regionale ».

Chi è favorevole all'emendamento resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ora in votazione il primo emendamento della Commissione, concordato con il Governo, con la modifica risultante dall'emendamento testè approvato.

Lo rileggo:

sostituire la parte generale della Segreteria Generale con la seguente:

« Rapporti con gli organi amministrativi dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento della azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea regionale concernenti l'attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

Studi, statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti la autonomia.

Organizzazione amministrativa generale. Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiati e del Fondo di quietanza, previdenza ed assistenza ».

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

I primi due emendamenti all'articolo 7 presentati dall'onorevole Lanza, relativi alla parte già approvata, sono preclusi.

Si passa all'emendamento Occhipinti ed altri che riguarda il terzo comma della parte relativa all'Ufficio legislativo e legale. Lo rileggo:

sostituire l'intero terzo comma del sottotitolo « Ufficio legislativo e legale » con il seguente: « Attività preparatoria e connessa alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione ».

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento a firma mia

e di altri colleghi, non accolto dalla Commissione, emendamento che è stato presentato prima di quelli del Governo.

Esso affronta un problema di struttura dell'Ufficio legislativo e legale della Regione. L'attuale formulazione del terzo comma di questo sottotitolo dell'articolo 7, che voglio rileggere: « tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione; assistenza e patrocinio della stessa, nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del Decreto legislativo del Presidente della Repubblica, 2 marzo 1948, numero 142 del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato » determinerebbe la costituzione di un ufficio legale di assistenza e patrocinio per la Regione siciliana di tipo ridotto. Si costituirebbe cioè una avvocatura regionale soltanto per i casi in cui non c'è il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato; vale a dire, in tutte le cause, in tutti i ricorsi in cui il contraddittore della Regione è lo Stato, funzionerebbe l'avvocatura regionale, mentre nei casi in cui la Regione non ha come suo contraddittore lo Stato, allora ci si avvarrebbe dell'ufficio già esistente dell'avvocatura erariale. In altri termini, per tutte le cause di più modesta entità ci si avvarrebbe dell'Avvocatura dello Stato, mentre nei giudizi più impegnativi della Regione siciliana, quelli cioè che si svolgono dinanzi alla Corte Costituzionale, la difesa e il patrocinio della Regione sarebbero affidati ad avvocati funzionari della Regione, che, evidentemente, per essere dei semplici funzionari, non possono essere grandi luminari del diritto o per lo meno delle persone che siano emerse nell'esercizio della libera professione. Il che, in altri parole, significherebbe che nei giudizi più impegnativi quelli, cioè, dinanzi alla Corte Costituzionale, la Regione siciliana dovrebbe avvalersi dell'opera di giovani avvocati, vincitori di un concorso, con uno stipendio fisso.

ROMANO BATTAGLIA. Sa quanti milioni abbiamo pagato per parcelle?

OCCHIPINTI. Questo non ha importanza! Questo non è un problema di struttura, onorevole Romano Battaglia, questo può essere tutt'al più un problema di scelta degli avvocati, ma non c'è dubbio che la libera professione, alla quale mi onoro di appartenere e si onora di appartenere lei, non può essere bollata con un giudizio di insufficienza, di in-

capacità o di immoralità; nell'ambito della libera professione vi sono degli onesti professionisti e dei luminari del diritto che ben possono rappresentare e difendere gli interessi della Regione nel più alto consesso giurisdizionale italiano, la Corte Costituzionale. Quindi, penso che questa bardatura di un ufficio legale regionale, di una avvocatura regionale, la quale non può occuparsi delle cause più modeste, dei giudizi in Pretura o in Tribunale o in Corte d'Appello, perché lì abbiamo obbligatoriamente il patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ma solo dei più alti e impegnativi giudizi, sia veramente un controsenso. Evidentemente l'Ufficio legale e legislativo ha una sua funzione da assolvere anche in quella che è l'attività preparatoria. Non c'è dubbio che il collegamento tra la Regione e gli avvocati debba essere fatto attraverso un ufficio legale, — che non sia costituito, però, da avvocati che, peraltro, dovrebbero essere iscritti all'albo della Cassazione, — che fornisca tutti gli elementi preparatori per la difesa e per l'assistenza dinanzi alla Corte Costituzionale. Ed è per questo, onorevoli colleghi, che ho presentato l'emendamento che parla appunto di « attività preparatoria e connessa alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione » per ridimensionare l'ufficio legale ad ufficio che svolga un lavoro preparatorio dell'attività difensiva, mentre la difesa e il patrocinio della Regione deve essere affidata, così come è stato per il passato, ad avvocati specialisti di materia pubblicistica che possano degnamente rappresentare la Regione dinanzi alla Corte Costituzionale.

CRESCIMANNO. Questo emendamento dell'onorevole Occhipinti si riferisce all'articolo 7?

PRESIDENTE. Come dice? E già da un'ora che ne parliamo. Riguarda appunto l'ufficio legislativo e legale.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non credo assolutamente di venire meno ai doveri della solidarietà verso la categoria forense, pur essendo anch'io un mode-

sto esercente la libera professione, se mi dichiaro nettamente contrario, così come ho fatto in Commissione, all'emendamento Occhipinti.

Mi pare che, ragionando nella maniera come ragiona l'onorevole Occhipinti, si può arrivare anche alla soluzione di dichiararsi contro l'avvocatura dello Stato. Perchè lo Stato deve munirsi di un particolare istituto diretto alla tutela degl'interessi delle amministrazioni, se si accede al criterio che nelle cause difficili soltanto i grandi luminari del foro sono capaci di difendere gl'interessi degli enti? La questione è posta in termini che, vorrei dire, non sono affatto preoccupanti. Non s'intende assolutamente escludere, in circostanze eccezionali, la possibilità di affidare la difesa d'importantissime cause anche a professionisti privati, pur rimanendo fermo il concetto, perchè non è affatto escluso dalla dizione della legge, ma il principio che si debba colpire preventivamente di presunta incapacità un ufficio legislativo che dobbiamo esaltare, non fosse altro perchè ritengo che sia egualmente elevato il compito di tutelare la formazione legislativa dei progetti di legge e tutte le altre attribuzioni che all'ufficio stesso sono affidate; non è certamente, dicevo, da meno di quella che può essere la difesa, peraltro in senso perfettamente conforme, degli interessi della Regione, che spesse volte, dobbiamo dire, non sono affatto condivisi, come impostazione mentale ideologica e formazione culturale, da parte di quei tali famosi avvocati che presentano parcelle considerevoli e che non possono avere la passione che anima chi, evidentemente, deve indirizzare il sistema di difesa in maniera conforme all'indirizzo del Governo.

Questa è la ragione. Io non vorrei qui elencare i casi particolari che si sono verificati in alcune complesse e drammatiche vicende di contrasto; noi abbiamo avuto, allora, dei difensori tutt'altro che convinti della bontà della tesi giuridica della Regione e questa loro, per lo meno, forma di dubbio, hanno fatto esplodere non solo nelle discussioni orali, ma quel che è peggio, nei documenti scritti. Ripeto, non è il caso di fare questa laparatomia a queste pretese difese di alto lignaggio. Riteniamo che l'Ufficio legislativo non può non assumere il compito della tutela legale degli interessi e dei diritti della Regione tutte le volte in cui non possiamo servirci, per ragioni di contrasto, dell'Avvocatura dello Stato in

quanto è impegnata nella trincea opposta. Noi dobbiamo fare difendere gli interessi della Regione da questo ufficio legislativo che non può non essere composto che da un gruppo di funzionari selezionati, che siano capaci di difendere in senso uniforme e conforme all'indirizzo del Governo e agli interessi della Regione medesima. Ecco perchè con la dizione proposta dall'onorevole Occhipinti, noi faremmo un passo indietro su un terreno in cui, pretendendo di assurgere alla difesa degli interessi della categoria, dimentichiamo gl'interessi prevalenti della Regione. Io non voglio discutere nemmeno su quello che può essere un aspetto di natura economica, perchè qui veramente potrei essere tacciato di scarsa sensibilità nei confronti di un'attività professionale alla quale io stesso appartengo, ma non c'è dubbio che come possibilità di meglio convincersi delle tesi giuridiche, che occorre prospettare negli alti consessi, è indispensabile che ci sia il rapporto continuo tra l'organo esecutivo che è impegnato, l'Assemblea, l'intera Regione siciliana, nel far valere determinati diritti che possono essere, invece, soltanto opinioni più o meno epidermoidali per coloro che assumono la difesa senza convinzione.

Per queste ragioni, io personalmente, e come ritengo la maggioranza della Commissione, sono contrario all'emendamento dell'onorevole Occhipinti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare?

VARVARO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO, Presidente della Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che dovremmo, e sono convinto che così avverrà, rispettare noi tutti gli accordi che sono stati stabiliti in Commissione per procedere rapidamente all'approvazione — speriamo — del disegno di legge attuale. Per me è più che rispettabile la posizione del collega Occhipinti, con la riserva fatta da principio, esaminata già in Commissione, con tutto il riguardo per l'opinione dell'egregio collega, e decisa dalla Commissione in senso contrario, decisione che è stata condivisa dal Governo, nel-

la persona dell'Assessore onorevole La Loggia che ha partecipato ai lavori sugli emendamenti. Ciò detto, mi sia consentita qualche parola nel merito.

La difesa attuale della Regione siciliana, affidata a professionisti privati, non ha, certamente, una storia nè illustre nè brillante e, dal punto di vista economico, ha una storia piuttosto fallimentare. Siamo arrivati al punto, e non intendo assolutamente scantonare in personalismi e tanto meno in pettegolezzi, di avere ascoltato questa dichiarazione da un avvocato luminare a proposito di una causa dinanzi alla Corte Costituzionale che la Regione regolarmente ha perduto. In una sua comparsa l'avvocato della Regione pagato con onorario di lire 500 mila, ha detto: non vado a discutere la mia comparsa, cioè la comparsa da lui firmata, perché non ne condivido il contenuto. Ma, al momento di incassare la parcella, ha condiviso l'utilità del mandato. Ciò detto, signor Presidente e signori colleghi, tralasciando queste questioni ed anche l'aspetto economico che comporta la difesa da parte degli illustri luminari — che poi non si fanno ritegno di esporre tesi contrarie alla Regione, anche sui giornali, pubblicamente, tesi che compromettono addirittura i diritti fondamentali della Regione e chi è presente in questa Assemblea, lettore di giornali, ben mi intende, cioè intende a quali episodi io faccio specifico riferimento — per rispondere con la cordialità e con la cortesia, che egli merita, al collega Occhipinti, devo dire che la sua esposizione merita un chiarimento dinanzi all'Assemblea.

Noi, Regione, abbiamo il diritto di avvalerci per la difesa delle cause che riguardano la Regione della Avvocatura erariale dello Stato. Questo è un nostro diritto. Quando è che non possiamo avvalercene? Quando si determina un conflitto tra Stato e Regione, cioè a dire nelle cause dinanzi alla Corte Costituzionale adesso, e dall'Alta Corte prima. A questo punto sorge il problema: possiamo noi costituire un ufficio legale nell'interno della Regione che per lo meno — e voglio in questo momento non esaminare alcune affermazioni dei colleghi che mi hanno preceduto — assicura la fedeltà a tutto ciò che riguarda ordinamento ed interesse della Regione siciliana, salvo, poi a porre un problema di capacità di cui possiamo, fra breve, fare qualche accenno. E' opportuno o non è opportuno? Ma, onorevoli col-

leghi, l'onorevole Occhipinti ha detto: noi ci avvaliamo dell'Avvocatura dello Stato, quando si tratta di cause modeste, quando si tratta di cause più importanti, cioè a dire, quelle dinanzi alla Corte Costituzionale, dove occorrerebbero luminari, ci dobbiamo avvalere dell'attività di giovani che immettiamo nell'ufficio legale. Ma scusi, collega Occhipinti, lo Stato per tutte le sue cause, anche per quelle che investono interessi dell'ordine di miliardi, si avvale di altro che dell'Avvocatura dello Stato?

OCCHIPINTI. Nella sua struttura però!

VARVARO, Presidente della Commissione. Nella sua struttura, e noi diamo la struttura all'Avvocatura della Regione limitatamente a quelle determinate cause. Cosa è questo autolesionismo, mi scusi, che noi facciamo pregiudizialmente sempre contro noi stessi, cioè, di ritenerci incapaci di creare nella Regione un organismo serio, un organismo capace, un organismo preparato? Io non condivido questo giudizio negativo, anzi ritengo di poter dare qualche prova concreta, collega Occhipinti.

Noi abbiamo in atto un Ufficio legislativo, che, se verrà approvata questa legge, per un certo aspetto sarà anche l'ufficio legale della Regione, completato opportunamente quando noi, con altra legge, provvederemo al suo ordinamento, perché si dovrà pur fare un modesto organico, si capisce ristretto al limite delle cause da trattare. Quindi sarà un ufficio più di qualità che di quantità. Ora, onorevole Presidente, gli elementi che ha già l'Ufficio legislativo della Regione sono alla medesima altezza, e voglio essere per loro conto modesto, dei luminari dei quali in passato ci siamo serviti per la difesa degli interessi della Regione.

Voglio dire di più e non è indiscrezione di nessuno, ma sono accertamenti miei: molte comparse di questi illustri avvocati, pagati a milioni, sono state scritte su appunti del nostro ufficio legale, qualche volta sulla falsariga di uno studio disinteressato, e dobbiamo essere grati a questi uffici che hanno dimostrato senso di responsabilità e fedeltà verso la Regione siciliana.

Io credo fermamente e fiduciosamente che da questo primo embrione di persone fedeli, rispettabili e preparate, possa veramente sorgere quello che sarà il piccolo, quantitativamente, ma non altrettanto qualitativamente,

IV LEGISLATURA

CCCLXVIII SEDUTA

14 NOVEMBRE 1962

Ufficio legale, l'avvocatura erariale della Regione siciliana, da adibire per quelle cause che riguardano tutte le esigenze nostre. Naturalmente c'è un problema che rimane sempre lo stesso, cioè a dire, se in una città ci sono dei medici di nome, c'è sempre la possibilità che occorra un medico di chiara fama, più grande dei grandi perchè è il solo a potere effettuare un particolare, delicato intervento, ebbene, in quel caso si riesaminerà il problema.

Nei lavori della Commissione il problema è stato a lungo esaminato; c'è anche, in un certo senso, una interpretazione autentica della norma che la Commissione è andata ad elaborare nel senso che in casi eccezionali si possa anche ravvisare l'esigenza, con una deliberazione della Giunta o del solo Presidente della Regione d'accordo con l'Ufficio legale, di fare ricorso ad una consulenza di carattere eccezionale. Però, onorevoli colleghi, è pericolosissimo introdurre norme che prevedano l'incarico ad avvocati liberi professionisti anche in via eccezionale, perchè l'eccezione diventerà regola, in quanto ci saranno tali e tante pressioni per cui ad ogni causa dinanzi alla Corte costituzionale, verrà fuori l'esigenza del libero professionista che presenterà poi la parcella di uno o due milioni. E bisogna pur mettere il punto a queste cose, perchè non è vero che il diritto sia un tabù che pochissimi iniziati sanno interpretare. In linea generale il diritto, quello regionale in particolare, è materia che qui, nel nostro ufficio legale, è straconosciuta. E noi abbiamo di questo prova ogni giorno, anche nei nostri lavori parlamentari.

Pertanto ritengo che si debba essere contrari all'emendamento Occhipinti.

LA LOGGIA, Assessore al turismo e ai trasporti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore al turismo e ai trasporti. Onorevole Presidente, devo, anzitutto, riconoscere, consentendo con l'onorevole Varvaro, che questa parte dell'articolo 7, nella formulazione presentata alla approvazione dell'Assemblea, è frutto di un accordo tra la Commissione ed il Governo. Devo darne atto. Si tratta, per quel che riguarda l'emendamento dell'onorevole Occhipinti, della espressione di un pur apprezzabile punto di vista che, peraltro, la Commissione aveva valutato, ma

non accolto, non già perchè questo punto di vista non abbia per suo conto apprezzabili giustificazioni, che l'onorevole Occhipinti ha poc'anzi espresso all'Assemblea, ma perchè sono apparse comparativamente (i giudizi che si danno sono soltanto di carattere comparativo) preponderanti le ragioni che, viceversa, hanno indotto a considerare l'opportunità di lasciare il testo nella formulazione già deliberata dalla Commissione.

Vorrei ancora aggiungere (perchè mi sembra doveroso) che non posso consentire del tutto negli apprezzamenti che l'onorevole Varvaro ha fatto a proposito della difesa prestata da illustri professionisti che hanno assistito la Regione in tante cause. Ogni regola può offrire le sue eccezioni; egli si riferiva ad un episodio.

VARVARO, Presidente della Commissione. Mi riferivo alle eccezioni.

ROMANO BATTAGLIA. A diverse eccezioni.

LA LOGGIA, Assessore al turismo e ai trasporti. Ecco è un episodio che indubbiamente denota una eccezione. Ma mi devo, invece, associare del tutto e senza riserve, al giudizio che ha espresso sulla preparazione, sulla fedeltà e sulla capacità dei componenti l'Ufficio legale della Regione.

Questo complesso di considerazioni, cioè queste ragioni, non sono manco un complesso di considerazioni, ma ragioni sinteticamente esposte, mi inducono a restar fermo, a nome del Governo, nell'accordo che si era raggiunto, e quindi, ove l'onorevole Occhipinti dovesse insistere nel suo emendamento (ed io lo pregherei di non insistere) il Governo sarebbe dell'idea di approvare il testo della Commissione e, quindi, non accetterebbe l'emendamento del collega Occhipinti.

PRESIDENTE. Il Governo è contrario allo emendamento. L'onorevole Occhipinti accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento?

OCCHIPINTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la impostazione di natura politica che si vuol dare al problema da me prospettano e che, invece, riguardava soltanto il tecnicismo, diciamo, della struttura che si voleva istituire, mi mette in disagio politico dato che non vorrei creare difficoltà al Governo per gli accordi che ha raggiunto con la Commissione, della quale faccio parte, sebbene per questo avessi fatto le mie più ampie riserve. E sotto questo profilo soltanto, e non perchè sia convinto della giustezza della tesi prospettata dal Governo e dalla Commissione, che io ritiro l'emendamento. Desidero, però, con il mio intervento precedente e con questa ulteriore sottolineazione, ribadire che non era in ballo la perfetta capacità professionale degli attuali dirigenti l'Ufficio legislativo, ma il mio riferimento era per coloro che ricopriranno i posti dell'ufficio dell'avvocatura regionale, non, quindi, per gli attuali dirigenti, ma per coloro che ancora dovranno essere chiamati, con concorso della Regione, a ricoprire quei posti.

Ripeto, per questi motivi di ordine politico ritiro l'emendamento. Intendo infine sottolineare che la libera professione merita la più ampia fiducia, e che nel passato i professionisti chiamati dalla Regione hanno fatto il loro dovere ed i loro meriti sono universalmente riconosciuti.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto che l'onorevole Occhipinti, evidentemente anche a nome degli altri firmatari, ritira l'emendamento.

Passiamo ora al secondo emendamento della Commissione concordato con il Governo:

sostituire all'Ufficio legislativo e legale le parole: « direzione tecnica della Gazzetta Ufficiale » con le parole: « Direzione della Gazzetta Ufficiale ».

Ricordo che l'onorevole Lanza ha presentato un emendamento aggiuntivo al settimo comma della parte « Ufficio legislativo e legale »:

aggiungere la parola: « amministrativa » dopo le altre: « Direzione tecnica ».

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. Però sono in contrasto.

PRESIDENTE. Volevo dire proprio questo. La Commissione ed il Governo propongono di sopprimere nella dizione « Direzione tecnica della Gazzetta Ufficiale » la parola « tecnica ».

L'onorevole Lanza invece propone di aggiungere dopo la parola « tecnica » la parola « amministrativa ». Ora se dovesse prevalere lo emendamento della Commissione concordato con il Governo, vale a dire la soppressione della parola « tecnica » e l'emendamento Lanza dovesse essere anche approvato, la dizione risulterebbe « direzione amministrativa della Gazzetta Ufficiale », per cui si limiterebbe il concetto dell'accordo tra Commissione e Governo, che prevede invece la Direzione in senso più ampio, quindi la parola « amministrativa », che restringe i compiti della direzione, dovrebbe essere preclusa. Qual'è il parere del Governo?

LA LOGGIA, Assessore al turismo ed ai trasporti. Il Governo è per l'emendamento concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. Quindi, è contrario all'emendamento Lanza. La Commissione è contraria. Pongo in votazione l'emendamento Lanza: *al settimo comma della parte « Ufficio legislativo e legale » aggiungere la parola: « amministrativa » dopo le altre: « direzione tecnica ».*

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento concordato all'articolo 7, che rileggo: *sostituire all'Ufficio legislativo e legale le parole: « Direzione tecnica della Gazzetta Ufficiale » con le altre: « Direzione della Gazzetta Ufficiale ».*

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa al terzo emendamento concordato. Lo rileggo:

sostituire all'Ufficio legislativo e legale le parole: « Coordinamento tecnico delle operazioni elettorali » con le altre: « Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti ».

Poichè nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi:

(E' approvato)

IV LEGISLATURA

CCLXVIII SEDUTA

14 NOVEMBRE 1962

Si passa al quarto emendamento concordato all'articolo 7.

Lo rileggo:

aggiungere all'Ufficio legislativo e legale il seguente comma: « L'ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi è favorevole resti seduto. chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Vi è ancora un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Pettini, Rubino Giuseppe, Grammatico e La Terza:

aggiungere, tra le parti riguardante l'Ufficio legislativo e legale e quella intitolata allo Ufficio regionale di polizia, una parte intitolata « Amministrazione dello Sviluppo Economico » elencando tutte le materie che, all'art. 8, sono enumerate nella parte intitolata: « Assessore dello sviluppo economico ».

Questo emendamento è precluso dalla votazione dell'articolo 6.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Milazzo, Romano Battaglia, Caltabiano, Crescimanno e De Grazia:

aggiungere dopo l'ultimo comma dell'articolo 7: « L'Amministrazione regionale pubblica periodicamente nel corso dell'esercizio finanziario tutti gli atti amministrativi relativi ai vari settori a mezzo di un bollettino pubblicato dalla Presidenza della Regione.

Nello stesso bollettino, all'inizio di ogni esercizio finanziario e di ogni seguente quadriennio dovrà darsi pubblicità, per ogni settore dell'Amministrazione, del numero, posizione e funzione affidata a ciascun dipendente».

Questo emendamento non lo pongo ora in discussione perchè è compreso nel successivo articolo 10 bis.

Si passa all'emendamento presentato dallo Assessore al turismo ed ai trasporti, onorevole La Loggia, all'articolo 7, che rileggo:

inserire, prima della voce Direzione regionale di polizia: « Ragioneria generale ».

« Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti e delle aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi e alle norme di esecuzione, della regolarità della gestione dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale che ha sede presso l'Assessorato medesimo ed è diretta da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale, di qualifica non inferiore a Capo divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere Generale ».

TUCCARI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI, relatore. Onorevole Presidente, già nella relazione e nella replica agli interventi in sede di discussione generale ho avuto occasione di manifestare chiaramente le ragioni per le quali la Commissione, a maggioranza, ritiene che il collocamento più naturale e più giusto della Ragioneria generale sia tra le attribuzioni dell'Assessorato per lo sviluppo economico. Queste ragioni si riassumono sostanzialmente nella esigenza, oggi avvertita, che non sfugga all'Assessore, che è il responsabile massimo dell'indirizzo produttivistico della spesa regionale, Assessore che peraltro agisce in strettissimo collegamento con il Presidente della Regione, la esigenza di una accensione nuova che tutta la materia del bilancio e del coordinamento della spesa deve acquisire. Questa è, secondo noi, una esigenza di funzionalità suggerita dall'indirizzo nuovo che per questo aspetto il disegno di legge ha stabilito. Peraltro anche rifacendosi al modello nazionale, non va sottaciuto che oggi tutta la materia del bilancio attiene proprio al settore della responsabilità di un apposito ministro, e non più della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste ragioni la Commissione ritiene tuttora valide, per cui resta ferma nel proprio parere che, cioè, il collocamento più naturale

della Ragioneria generale debba andare sotto l'Assessorato per lo sviluppo economico. Questo parere la Commissione qui ribadisce nella sua maggioranza e pertanto è contraria allo emendamento presentato a nome del Governo dall'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, *Assessore al turismo ed ai trasporti.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore al turismo ed ai trasporti.* Il Governo insiste nell'emendamento presentato, a mio mezzo, per un complesso di considerazioni che ritiene nascano dal sistema adottato da questa legge sull'ordinamento, sistema che prevede un rafforzamento dei poteri di coordinamento del Presidente della Regione che, appunto per ciò, quale capo del Governo, a norma dell'articolo 2 che abbiamo già votato, dirige la politica generale e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle delibere di Giunta. Al fine di assicurare questo indirizzo, il Presidente si è dato anche il potere di chiedere che determinati atti degli Assessori siano sottoposti, prima della loro definitiva formulazione, alla Giunta regionale quando possano implicare la politica generale del Governo. Dirò ancora che tra i poteri della Giunta è previsto quello di coordinare la spesa dei singoli assessorati fissando i criteri di priorità negli interventi conseguenti agli stanziamenti di bilancio, sia di parte ordinaria sia di parte straordinaria, e coordinando l'indirizzo di spesa da fissarsi per gli stanziamenti di bilancio con gli indirizzi di spesa risultanti da interventi di altre amministrazioni, come può essere quella dello Stato o della Cassa del Mezzogiorno o di amministrazioni autonome o di enti ed istituti regionali.

Ora a noi pare che l'esercizio di questi poteri comporti necessariamente uno strumento esecutivo; e lo strumento di attuazione del coordinamento da parte del Presidente, di controllo dell'attività degli assessorati, che gli può consentire di esercitare adeguatamente i suoi poteri, compreso quello di richiedere l'esame della Giunta su qualche provvedimento in corso di formulazione dei singoli assessorati,

sia appunto quello di affidare al Presidente la gestione del bilancio. Ed è per questo che, onorevole Presidente, insisto a nome del Governo sull'emendamento presentato. E' in verità uno dei pochi punti di divergenza che sono rimasti tra il Governo e la Commissione, ma per l'appunto è uno di quegli argomenti su cui il Governo non ha creduto di potere aderire al parere della Commissione, perchè considera che, altrimenti, si creerebbe un ordinamento che nega, in fase di strumentazione concreta, i poteri attribuiti al Presidente in termini generali nella sua prima parte. Quindi, raccomando all'Assemblea l'approvazione di questo emendamento sul quale il Governo insiste.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare?

Pongo ai voti l'emendamento La Loggia all'articolo 7, per il quale la Commissione è contraria.

Chi è favorevole all'emendamento resti seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

LA LOGGIA, *Assessore al turismo ed ai trasporti.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore al turismo ed ai trasporti.* Prima di passare alla votazione dell'articolo 7, nel suo complesso, La pregherei di consentirmi un breve scambio di vedute con la Commissione su un particolare di coordinamento.

Propongo cioè, per una ragione di aderenza alla struttura in atto del servizio, che la dizione « Direzione regionale di polizia » sia sostituita dall'altra « Ispettorato regionale di polizia ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

VARVARO, *Presidente della Commissione.* La Commissione è d'accordo in quanto questa innovazione non sposta per nulla i poteri del Presidente in materia di direzione della polizia.

FRANCHINA. In questo senso è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento formale proposto dal Governo ed accolto dalla Commissione: sostituire le parole: « Direzione di polizia » con le altre « Ispettorato regionale di polizia ».

Chi è favorevole resti seduto chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'intero articolo 7, con le modifiche risultanti dagli emendamenti approvati.

Ne do lettura:

Art. 7.

Ordinamento della Presidenza

Il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante i seguenti Uffici nei quali è ordinata la Presidenza della Regione:

Ufficio di Gabinetto.

Collaborazione all'attività politica del Presidente, anche per quanto concerne i collegamenti con gli Organi dello Stato e con qualsiasi altra Autorità.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni.

Affari di carattere riservato.

Rappresentanza. Cerimoniale.

Segreteria della Giunta regionale.

Riscontro della compiutezza dell'istruttoria, svolta dai competenti Uffici, sugli affari da sottoporre alla Giunta regionale.

Tenuta del registro dei verbali delle sedute della Giunta regionale e comunicazioni degli atti.

Segreteria Generale.

Rapporti con gli Organi amministrativi dello Stato et con gli Enti pubblici nazionali e regionali con riferimento alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2.

Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento.

Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale e degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea Regionale concernenti l'attività amministrativa.

Attività inerente all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) del precedente art. 2.

Studi statistica, informazioni e documentazioni, convegni, pubblicazioni concernenti l'autonomia.

Organizzazione amministrativa generale. Stato giuridico ed economico del personale regionale.

Qualificazione professionale del personale amministrativo.

Attività inerenti alla funzione del Consiglio di amministrazione, della Commissione di disciplina, del Comitato per le pensioni privilegiate e del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza.

Ufficio legislativo e legale.

Revisione tecnica, coordinamento formale ed eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari. Relazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esame degli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di giustizia amministrativa.

Adempimenti connessi con l'attività legislativa e regolamentare. Studi legislativi. Pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari.

Tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione: Assistenza o patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948 n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Consulenza legale. Ricorsi straordinari. Affari contenziosi.

Personale giuridiche e relativi statuti.

Consulenza tecnica per tutte le questioni inerenti alla convocazione dei comizi elettorali ed operazioni conseguenti.

Direzione della Gazzetta Ufficiale.

Collezioni legislative e giurisprudenziali.

Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di Governo.

Biblioteca giuridica. Schedario legislativo, di dottrina e di giurisprudenza.

L'Ufficio svolge le predette attribuzioni per tutta l'Amministrazione regionale.

Ragioneria Generale.

Preparazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione.

IV LEGISLATURA

CCCLXVIII SEDUTA

14 NOVEMBRE 1962

Esame dei bilanci e dei rendiconti degli Enti e delle Aziende autonome regionali.

Verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della regolarità delle gestioni dei consegnatari di fondi e di beni della Regione.

Verifica delle scritture contabili.

Ispezioni amministrative e contabili.

Amministrazione del bilancio e servizi del Tesoro.

Disciplina del credito e del risparmio.

Mutui edilizi al personale regionale.

Il riscontro degli atti di ciascun Assessorato che comportino impegni di spesa è effettuato da una Ragioneria centrale che ha sede presso l'Assessorato medesimo, diretta da un Funzionario di ruolo della Ragioneria Generale, di qualifica non inferiore a Capo Divisione, destinatovi con decreto del Presidente della Regione su proposte del Ragioniere Generale.

Ispettorato regionale di polizia.

Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'art. 2.

Polizia amministrativa.

Ufficio della Regione Siciliana in Roma.

Servizio di documentazione legislativa.

Collegamenti degli Organi ed Enti regionali con gli Organi centrali dello Stato e di altri Enti pubblici.

Assistenza amministrativa ed altri compiti previsti dalla legge 30 novembre 1953 n. 59.

Chi è favorevole resti seduto chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 8.

Attribuzioni degli Assessorati regionali

Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

Assessorato delle finanze.

Redditi patrimoniali, Imposte dirette. Tasse e imposte indirette sugli affari. Dogni. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali. Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione della edilizia demaniale. Provveditorato della Regione. Autoparco.

Assessorato dello sviluppo economico.

Programmazione economica e coordinamento della spesa. Piano regionale di sviluppo economico e sociale e coordinamento dei piani settoriali.

Fondo di solidarietà nazionale. Rapporti con il Ministero delle partecipazioni statali, con l'E.N.I., con l'I.R.I., con la Cassa del Mezzogiorno e con gli altri Enti economici dello Stato e della Regione. Società a partecipazione regionale.

Ragioneria generale. Bilancio. Servizi del tesoro. Disciplina del credito e del risparmio.

Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico e comunicazioni. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regolatori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Assessorato degli enti locali.

Enti locali territoriali. Ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo. Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle finanze. Operazioni elettorali. Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Produzione agricola e zootechnica, sperimentazione agraria, fitopatologia.

Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootechniche. Bonifica e relativi consorzi.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. E.R.A.S. Miglioramento fon-

diario e relativi consorzi. Piccola proprietà contadina. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operanti nel settore.

Tutela dei prodotti agricoli. Ammassi.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Bonifica montana. Caccia. Sistematizzazione idraulico-forestale. Vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo-pastorale e disciplina dei pascoli.

Programmazione delle opere di propria competenza.

Assessorato delle opere pubbliche.

Opere pubbliche finanziate dalla Regione, salvo la programmazione di competenza di altri Assessorati. Esecuzione di tutte le opere predette, anche a mezzo di uffici tecnici dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

Manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione.

Edilizia popolare e sovvenzionata.

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Azienda regionale della strada. Espropriazione per pubblica utilità.

Assessorato dell'industria e del commercio.

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerali e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiera. Saline. Centri di sperimentazione industriale. Commercio. Mostre, fiere, mercati, propaganda. Camere di commercio, industria e agricoltura.

Commercio e trasformazione dei prodotti agricoli e relativa vigilanza, anche sugli enti che operano nel settore.

Artigianato. Pesca, anche nelle acque interne.

Assessorato del lavoro e della cooperazione.

Massima occupazione; collocamento. Rapporti di lavoro; Cooperazione. Addestramento, qualificazione e specializzazione della mano d'opera. Apprendistato. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori: rapporti con gli enti pubblici relativi.

Assistenza ad enti pubblici, ad enti morali ed a privati; ricoveri; assegno mensile ai vecchi lavoratori.

Programmazione e assegnazione dei cantieri di lavoro. Attività inerente all'emigra-

zione. Contributi unificati e relativo contenzioso.

Assessorato della sanità.

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria ed ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione e sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti e istituti relativi.

Programmazione delle opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale o realizzate con il contributo della Regione.

Servizio medico-fiscale nei confronti del personale della Regione.

Assessorato della pubblica istruzione.

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie. Affari concernenti l'istruzione media ed universitaria. Scuole di perfezionamento. Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali. Accademia ed enti culturali e scientifici. Scuole non governative. Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

Programmazione delle opere di propria competenza.

Assessorato del turismo e dei trasporti.

Incremento turistico. Valorizzazione e gestione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle Aziende e gestioni alberghiere, turistiche e idro-termo-minerali. Aziende ed enti turistici. Enti ed istituti per le attività turistiche. Vigilanza alberghiera. Spettacolo e Sport.

Trasporti e vigilanza sugli enti relativi. Programmazione delle opere di propria competenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 8. Torno a dare lettura degli emendamenti in precedenza presentati:

— dagli onorevoli Prestipino Giarritta, Messana, Scaturro, Santangelo e Marraro:

sostituire all'articolo 8 la parte Assessorato delle opere pubbliche con la seguente:

« Lavori pubblici di interesse regionale. Esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale predisposte dagli altri Assessorati. Vigilanza tecnica sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione o degli Enti Locali mediante un servizio di ispettori tecnici centrali presso ciascun Assessorato competente.

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Edilizia popolare e sovvenzionata.

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Azienda regionale della strada.

Espropriaione per pubblica utilità ».

— dagli onorevoli Prestipino Giarritta, Nicastro, Colajanni Letizia, Santangelo e Marrao:

sostituire all'articolo 8 la parte riguardante l'Assessorato delle opere pubbliche, con la seguente:

« Opere pubbliche finanziate dalla Regione salva la programmazione di competenza di altri assessorati e degli enti locali. Esecuzione delle opere di preminente interesse regionale anche a mezzo di uffici tecnici dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici. Ripartizione fra le provincie e i comuni siciliani, in base agli indici demografici, delle somme annualmente stanziate nel bilancio regionale per opere pubbliche di interesse provinciale e comunale e per la realizzazione, ad opera degli enti interessati, di piani provinciali o comunali. Vigilanza in sede tecnica sulla esecuzione di tali opere.

Manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione.

Edilizia popolare e sovvenzionata.

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Azienda regionale della strada.

Espropriaione per pubblica utilità ».

— dagli onorevoli Genovese, Calderaro, La Porta, Cipolla e Milazzo:

al comma 5 dell'articolo 8, nella parte relativa all'Assessorato agricoltura, dopo le parole: « prodotti agricoli » aggiungere l'altra: « Alimentazione ».

— dagli onorevoli Marino Antonino e Napoli:

aggiungere, all'articolo 8, nella parte relativa all'Assessorato opere pubbliche, le parole: « Tutela tecnica dei piani urbanistici ».

— dagli onorevoli Milazzo, Corrao, Romano Battaglia, Crescimanno e Benedetto Majorana:

al testo della Commissione, aggiungere nella parte relativa all'Assessorato opere pubbliche dopo l'ultimo punto: « La vigilanza dell'Assessorato è estesa alle opere degli enti locali. Per la programmazione di queste ultime occorre la intesa degli Enti locali interessati ».

— dall'onorevole Lanza:

aggiungere all'articolo 8, nella parte relativa all'Assessorato finanze, le parole: « Disciplina del credito e del risparmio »;

nella parte: « Assessorato sviluppo economico », aggiungere dopo le parole: « fondo di solidarietà nazionale » le altre: « affari economici »;

— nella parte Assessorato per lo sviluppo economico, aggiungere alle parole: « Ragioneria generale » le altre: « della Regione »;

nella parte Assessorato per lo sviluppo economico, sopprimere le parole: « disciplina del credito e del risparmio »;

sostituire il testo della Commissione relativo alla parte « Assessorato dell'Agricoltura e delle foreste » con il testo del Governo;

aggiungere alla predetta parte il seguente ultimo comma: « esecuzione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, delle opere pubbliche di propria competenza »;

sopprimere il 2° comma della parte « Assessorato dell'industria e commercio »;

sopprimere al 3° comma della predetta parte le parole: « anche nelle acque interne ».

— dall'onorevole Grammatico:

sopprimere il 2° comma della parte « Assessorato dell'industria e commercio »;

sopprimere al 3° comma della predetta parte le parole: « anche nelle acque interne ».

— dagli onorevoli Pettini, Caltabiano e Buttafuoco:

sopprimere al primo comma della parte « Assessorato della sanità » le parole: « interventi antianofelici ».

IV LEGISLATURA

CCCLXVIII SEDUTA

14 NOVEMBRE 1962

— dagli onorevoli Pettini, Grammatico, Calatabiano e Buttafuoco:

sostituire all'art. 8 il capoverso relativo allo Assessorato dell'agricoltura e delle foreste con il seguente:

« Produzione agricola. Sperimentazione, fitopatologia, zootechnia. Istruzione professionale. Propaganda. Caccia. Pesca nelle acque interne. Alimentazione. Bonifica. Consorzi di bonifica. Trasformazione delle trazzere. Bevai. Interventi antianofelici. Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. ERAS. Miglioramenti fondiari. Consorzi di miglioramento. Ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui consorzi agrari e sugli altri enti di carattere economico. Tutela dei prodotti agricoli. Ammassi. Vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agrari. Foreste. Bonifica montana. Sistemazione idraulico - forestale. Vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo - pastorale. Azienda delle foreste demaniali. Esecuzione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, delle opere pubbliche di propria competenza ».

Do, ora, lettura dei seguenti emendamenti all'articolo 8, presentati nella seduta odierna:

Emendamento della Commissione concordato con il Governo:

sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.

Attribuzioni degli Assessorati regionali

« Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Produzione agricola, zootechnica, sperimentazione agraria, fitopatologia.

Interventi per l'efficienza produttiva delle aziende agricole e zootechniche. Bonifica. Consorzi ed altri enti di bonifica. Esercizio delle attribuzioni, a norme delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica.

Propaganda, Caccia. Pesca nelle acque interne.

Riforma agraria. Trasformazione agraria e fondiaria. ERAS. Miglioramento fondiario

e relativi concorsi. Credito agrario. Piccola proprietà contadina. Demanio armentizio. Usi civici. Contratti agrari. Vigilanza sui concorsi agrari e sugli altri enti ed istituzioni di carattere economico, tecnico e scientifico operante nel settore.

Valorizzazione, tutela e distribuzione dei prodotti agricoli. Ammassi.

Foreste, rimboschimenti e demanio forestale. Azienda delle foreste demaniali. Bonifica montana. Sistemazione idraulico-forestale, vincolo forestale. Tutela del patrimonio silvo-pastorale e disciplina dei pascoli.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Assessorato degli enti locali.

Enti locali. Consorzi. Ordinamento, circoscrizioni, controllo. Commissioni provinciali di controllo. Finanza locale, salve le attribuzioni dell'Assessorato delle finanze. Operazioni elettorali. Vigilanza sugli enti di assistenza e beneficenza. Assistenza ad enti pubblici, ad enti locali ed a privati; ricoveri.

Assessorato delle finanze.

Redditi patrimoniali. Imposte dirette. Tasse ed imposte indirette sugli affari. Dogane. Tributi, entrate in genere e catasto. Proventi, concorsi, contributi e rimborsi. Finanza locale: attività tributaria degli enti locali, assegnazione di quote di tributi, rimborso di oneri per servizi regionali e statali. Contenzioso.

Demanio. Immobili di proprietà regionale. Programmazione e disposizione per la spesa per le opere di edilizia demaniale.

Provveditorato della Regione. Autoparco.

Assessorato dell'industria e del commercio.

Industria. Attività armatoriali. Miniere. Ricerche minerarie e regime dell'attività estrattiva. Polizia mineraria. Cave. Torbiera. Saline. Enti ed aziende regionali a carattere industriale.

Centri di sperimentazione industriale. Commercio mostre, fiere, mercati, propaganda. Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Trasformazione dei prodotti agricoli. Artigianato. Pesca.

Assessorato del lavoro e della cooperazione.

Identico.

Assessorato dei lavori pubblici.

Lavori pubblici finanziati dalla Regione. Esecuzione e manutenzione, a mezzo degli uffici tecnici dello Stato, della Regione, degli Enti locali ed altri enti pubblici dei Lavori pubblici di propria competenza e delle opere pubbliche per le quali la competenza a disporre è attribuita ad altri assessorati. *Edilizia popolare e sovvenzionata.*

Regime delle acque e degli impianti elettrici.

Espropriazione per pubblica utilità.

L'Assessorato dei lavori pubblici provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato regionale tecnico, il quale ha, presso ciascun Assessorato competente a disporre opere pubbliche, con Ispettorato centrale.

Ad ogni Ispettorato centrale tecnico è preposto un Ispettore centrale, e in difetto, un ispettore superiore, dei ruoli tecnici della carriera direttiva, il quale esercita le sue attribuzioni sotto la vigilanza dell'Ispettore tecnico regionale.

Assessorato della sanità.

Igiene e profilassi. Sanità pubblica. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Centri ospedalieri. Interventi antianofelici. Vigilanza sanitaria ed ospedaliera.

Vigilanza igienica sulla preparazione sul commercio dei prodotti alimentari. Igiene dell'alimentazione.

Profilassi ed assistenza veterinaria; vigilanza sugli enti e istituti relativi.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza. Controllo e vigilanza sulle opere sanitarie ed igieniche di competenza regionale e realizzate con il contributo della Regione.

Servizio medico-fiscale nei confronti del personale della Regione.

Assessorato della pubblica istruzione

Istruzione primaria e professionale. Scuole popolari e materne. Scuole sussidiarie. Affari concernenti l'istruzione media ed

universitaria. Scuole di perfezionamento. Educazione fisica e sportiva della gioventù scolastica. Assistenza scolastica. Perfezionamento ed aggiornamento professionale del personale delle scuole primarie e professionali. Accademia ed enti culturali e scientifici. Scuole non governative. Tutela del paesaggio. Antichità ed opere artistiche. Musei e biblioteche.

Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza.

Assessorato dello sviluppo economico.

Programmazione economica e coordinamento della spesa; piano regionale di sviluppo economico e sociale; coordinamento dei piani settoriali; rapporti relativi con gli organi ed enti dello Stato e della Regione. Programma di utilizzazione del Fondo di solidarietà nazionale.

Società a partecipazione regionale. Ragioneria generale. Bilancio. Servizi del Tesoro. Disciplina del credito e del risparmio.

Commissione regionale urbanistica. Piano regionale urbanistico. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori comunali generali e particolareggiati. Piani regola-

Zone industriali e relative aziende. Tori delle aree di sviluppo industriale. Regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Turismo. Vigilanza alberghiera sugli impianti ricettivi in genere, sulle agenzie di viaggio e sulle attrezzature aventi diretta attinenza col movimento turistico. Manifestazioni turistiche e propaganda in Italia ed all'estero. Valorizzazione ed amministrazione del patrimonio turistico-alberghiero regionale e delle aziende o gestioni alberghiere, turistiche, idrotermali. Aree e zone di sviluppo turistico. Valorizzazione turistica del patrimonio archeologico ed artistico. Turismo sociale, giovanile e scolastico.

Coordinamento e disciplina delle attività e manifestazioni liriche, drammatiche, concertistiche e cinematografiche. Disciplina dei locali di pubblico spettacolo. Impianti, attrezzature, attività e manifestazioni sportive.

Comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere e di prevalente interesse regionale.

Coordinamento, vigilanza e tutela sugli enti, anche consorziali, e sugli istituti, associazioni ed istituzioni, che svolgono nel territorio della Regione attività nel campo del turismo, dello spettacolo, dello sport, dei trasporti e delle comunicazioni, o attività culturali od artistiche connesse al turismo. Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza ».

Gli Assessorati ai quali è attribuita la competenza a disporre opere pubbliche provvedono agli atti amministrativi occorrenti per la programmazione, per la progettazione, per lo impegno e per il pagamento della relativa spesa.

— dall'Assessore La Loggia per il Governo all'emendamento concordato:

Aggiungere, nella parte relativa all'Assessorato degli enti locali, le parole: « assegno mensile ai vecchi lavoratori »;

sopprimere, nella parte relativa all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, le parole: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori »;

sopprimere, nella parte relativa all'Assessorato dello sviluppo economico, le parole: « Ragoneria generale. Bilancio. Servizi del Tesoro. Disciplina del credito e del risparmio ».

— dagli onorevoli Lanza, Rubino Raffaello, Zappalà e Bombonati:

all'art. 8 nel nuovo testo della Commissione alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio: sopprimere al secondo comma la parola « agricoli »;

alla rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste aggiungere dopo la parola: « ammassi » le seguenti: « conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli »;

alla rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste sostituire le parole: « Esercizio delle attribuzioni, a norma delle vigenti leggi, in materia di opere di bonifica » con le seguenti: « esecuzione a norma delle vigenti disposizioni delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle altre eseguite in applicazione del R. D. 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Onorevoli colleghi, poichè l'articolo 8 è molto complesso e numerosi sono gli emendamenti già presentati, non mi sembra opportuno iniziare la discussione data, anche, l'ora tarda.

La seduta è rinviata a domani, 15 novembre 1962, alle ore 17,30 col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei disegni di legge:

1) « Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione » (469);

« Attribuzione del Governo e ordinamento dell'Amministrazione della Regione » (553) (*Seguito*);

2) « Istituzione in Sicilia di un Ente di diritto pubblico, denominato « Ente Regionale Salì Potassici » (E. R. S. P.) (485); « Istituzione dell'Azienda chimico-mineraria siciliana » (511); « Istituzione dell'Ente minerario siciliano » Barcellona Pozzo di Gotto » (588) (*Seguito*);

3) « Istituzione di un Centro regionale di studi criminologici presso il manicomio giudiziario « Vittorio Madia » di Barcellona Pozzo di Gotto » (270);

4) « Modifiche alle leggi regionali 13 aprile 1959, n. 14, e 15 dicembre 1959, n. 31 » (533) (*Costruzione autostrade*);

5) « Erezione a Comune autonomo delle frazioni di Rometta Marea e S. Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea » (57);

6) « Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1949, n. 39 e 18 aprile 1958, n. 12 » (534) (*Trazzere, viabilità esterna, produzione energia elettrica - Clinica urologica della Università di Palermo - Zone industriali*);

7) « Modifiche alla legge 14 dicembre 1950, n. 85 » (536) (*Servizi ospedalieri e sanitari ed opere igieniche*);

8) « Provvidenze per le aziende agricole danneggiate » (571) (*Urgenza - Re-*

lazione orale); « Modifiche della legge 18 luglio 1961, n. 11, concernente provvidenze per l'agricoltura » (574) (*Seguito*);

9) « Agevolazioni straordinarie per la gestione collettiva dei prodotti agricoli e zootechnici » (229) (*Seguito*);

10) « Agevolazioni fiscali alle cooperative agricole e loro consorzi » (569 - 573/A);

11) « Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione » (525); « Istituzione del fondo regionale per il credito alle cooperative » (261) (*Seguito*);

12) « Contributi per l'impianto di serre destinate alla coltivazione di primiticci e per l'acquisto di attrezature e macchinari comunque atti alla difesa dal gelo » (76) (*Seguito*);

13) « Norme integrative della legge 13 settembre 1956 n. 46, sulla assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (163) (*Seguito*);

14) « Abrogazione del diritto alla trattamento del sesto dei terreni soggetti a conferimento » (135) (*Seguito*);

15) « Modifica alle norme vigenti in materia di costituzione dei liberi Consorzi dei Comuni » (28) (*Seguito*);

16) « Norme sui patti agrari » (544) (*Seguito*);

17) « Ordinamento delle scuole rurali nella Regione siciliana » (102); « Istituzione della scuola rurale in Sicilia » (108);

18) « Abolizione del limite di produttività di 14 q.li per ettaro » (281);

19) « Aumento della spesa annua per contributi in favore di scuole a carattere artigiano » (216);

20) « Provvedimenti per l'industria mineraria » (211);

21) « Concessione di contributi per lo Ente Fiera di Catania » (97);

22) « Istituzione di un Centro di ricerche di virologia medica presso l'Istituto d'Igiene e Microbiologia dell'Università di Palermo » (119);

23) « Riserve di forniture e lavorazioni alle imprese siciliane » (333);

24) « Costituzione di un parco regionale di carri - cisterna ferroviari per il trasporto di mosti e di vini » (365);

25) « Emendamenti alla legge 21 ottobre 1957, n. 57, recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti la piccola pesca » (369);

26) « Modifiche alla legge 27 giugno 1955, n. 1, recante provvidenze a favore di sinistrati da tempeste » (311);

27) « Istituzione di corsi di addestramento professionale » (361); « Provvedimenti per l'addestramento, la qualificazione, la specializzazione e la riqualificazione dei lavoratori da adibire nelle aziende industriali, commerciali, agricole e artigiane » (402) (*Urgenza e relazione orale*) (*Seguito*);

28) « Costituzione del Centro Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (166);

« Contributo in favore del Centro di Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (188);

29) « Istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinaria alla Cattedra di Storia della Filosofia presso l'Istituto Universitario di Magistero di Catania » (300);

30) « Istituzione di un posto di assistente presso l'Istituto di Patologia vegetale e Microbiologia agraria e tecnica presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo » (305);

31) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e norme di attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 » (19);

32) « Disposizioni per il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario » (137); « Norme per l'incremento della bonifica e della irrigazione

e per il finanziamento dei Consorzi di bonifica » (143); « Norme integrative in materia di trasformazione e sistemazione delle trazzere » (192); « Autorizzazione di spesa concernente i pubblici abbeveratoi » (193);

33) « Provvedimenti contro le malattie infettive e diffuse degli animali » (396) (*Urgenza e relazione orale*) (*Seguito*);

34) « Provvedimenti per la costruzione di un'astrada di grande comunicazione Messina Villafranca T. - Divieto, con galleria sotto i monti Peloritani » (186);

35) « Provvedimenti a favore degli allevatori di bachi da seta » (294);

36) « Contributo per la realizzazione della gara automobilistica « Targa Florio » (114);

37) « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15 » (242) (*Ruoli organici dell'Amministrazione regionale*);

38) « Provvedimenti in favore della città di Palermo » (337); « Provvedimenti riguardanti il risanamento dei quartieri malsani della città di Palermo » (338);

39) « Esecuzione di opere connesse, nei complessi edilizi popolari, con fondi regionali » (535);

40) « Integrazione della legge 4 agosto 1960, n. 33, per il fondo concorso interessi destinato al credito artigiano di esercizio » (423);

41) « Stanziamento di L. 318.370.000 per il finanziamento di manifestazioni nei settori dello spettacolo e del turismo » (554);

42) « Istituzione di un « Centro per il Calcolo e sue applicazioni » per studi e ricerche connessi con i processi produttivi dell'industria in Sicilia » (453);

43) « Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1954, n. 44 » (336) (*Provvedimenti in favore dei comuni della Sicilia*);

44) « Provvedimenti per lo sbaraccamento ed il risanamento dei rioni Giostra, Camaro inferiore e Gazzi nel Comune di Messina » (178);

45) « Proroga della legge regionale 1 febbraio 1957, n. 13 » (275) (*Contributo per i sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania*);

46) « Disposizioni per il potenziamento delle attività lirico-musicali in Sicilia » (50);

47) « Nuove norme per i cantieri scuola di lavoro » (84); « Provvedimenti per l'occupazione nel periodo invernale (modifiche alla legge 18 marzo 1959, n. 7) » (85);

48) « Estensione delle provvidenze previste dalla legge 13 marzo 1959, n. 4, all'industria di sfruttamento dei minerali metallici » (450);

49) « Acquisto e sistemazione decorosa della casa di Ribera che diede i natali al grande statista Francesco Crispi » (608);

50) « Modifiche alla legge 18 luglio 1952, n. 40 » (220); « Modifiche alla legge 18 luglio 1952, n. 40 » (417); « Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » (487); « Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » (620);

51) « Provvedimenti a favore delle industrie estrattive esercenti nelle piccole isole » (123); « Contributi di produttività alle industrie estrattive di conci di tufo nelle pissole isole » (177);

52) « Modifica alla legge 27 dicembre 1950, n. 104 » (515);

« Norme integrative alla legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 » (530) (*Urgenza*) (*Seguito*);

53) « Contributi in favore dei Centri-tumori della Sicilia » (240);

54) « Disciplina dei controlli sugli Enti locali » (644);

55) « Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1964-1972 » (531);

56) « Concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole dei coltivatori diretti, singoli e associati » (653); « Provvedimenti integrativi per lo sviluppo della economia agricola (Norme stralciate) » (662); « Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a

favore delle aziende agricole » (663); « Nuove provvidenze per il credito agrario di esercizio » (667).

La seduta è tolta alle ore 21,05.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Giuseppe Vaccarino

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO